**ALLEGATO**

**Il nuovo decreto-legge**

Approvato il 30 aprile dal Consiglio dei ministri, il provvedimento modifica quello del 1^ giugno 2023 (n. 61) e prevede **ulteriori disposizioni urgenti** per affrontare gli straordinari eventi alluvionali avvenuti nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, ma anche gli effetti del fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei. Il nuovo decreto-legge stabilisce **disposizioni di carattere finanziario** in materia di protezione civile.

È prevista l’**estensione** dell’ambito operativo degli **interventi di ricostruzione**, **proroga dello stato di emergenza** e della **struttura del commissario straordinario** al **31 maggio 2026**, e l’**estensione** delle attività del commissario **anche** agli eventi alluvionali che si sono succeduti nei mesi di **settembre e ottobre 2024**. Viene, inoltre, **rafforzato** il ruolo dei **presidenti** delle **Regioni** Emilia-Romagna, Marche e Toscana in veste di **sub-commissari**, che assicurano direttamente la partecipazione alle attività della **Cabina di coordinamento** della ricostruzione nei territori di competenza. Ai presidenti vengono rimessi tutti i poteri delegati dal commissario, così da provvedere direttamente al coordinamento e all’attuazione delle misure per la ricostruzione privata, ma anche al coordinamento, monitoraggio e gestione degli interventi urgenti di ricostruzione pubblica. È prevista anche l’adozione di un **Programma straordinario** di interventi urgenti per la **riduzione del rischio idraulico e idrogeologico** e l’estensione di **misure di sostegno a favore dell’agricoltura**.

Le disposizioni in merito agli **interventi urgenti per la semplificazione e l’accelerazione delle misure per la ricostruzione** nei territori colpiti dagli eventi alluvionali a partire dal 1° maggio 2023, e a settembre e ottobre 2024, nonché per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico, **valgono a partire dal 15 maggio** 2025. **Entro il 20 maggio** 2025, con una o più ordinanze da adottare, il **commissario straordinario** è autorizzato a **riorganizzare la struttura di supporto**; in relazione alle funzioni loro attribuite, i presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualità di sub-commissari, definiscono le modalità con cui le rispettive strutture regionali forniscono il supporto necessario. Per integrare le competenze tecnico-scientifiche a supporto dell’azione commissariale, in relazione a specifiche problematiche o criticità territorialmente localizzate, il commissario straordinario può, inoltre, richiedere il supporto di ulteriori e qualificati esperti.

Per accelerare il processo di ricostruzione nei territori interessati, la Cabina di coordinamento è integrata dai presidenti di tutte le **province interessate** e dai rappresentanti dei **comuni interessati** designati dall’Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci).

Il commissario straordinario, d’intesa con i sub-commissari, approva, **entro il 31 luglio 2025**, un **Piano di comunicazione alla popolazione** per la realizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza del rischio idraulico e idrogeologico. All’attuazione del Piano provvedono le **Regioni** e i **Comuni** interessati, anche con il concorso dei comitati spontanei dei cittadini e degli enti del terzo settore. Vanno previste, inoltre, iniziative specifiche dedicate alla popolazione, agli istituti scolastici e ai giornalisti che operano nell’area, con specifiche forme di comunicazione per le persone con disabilità. Per l’attuazione delle attività è autorizzata la spesa massima di 1 milione di euro per l’anno 2025, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale.

Per quanto riguarda il **Programma straordinario degli interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico e per il sostegno del lavoro in agricoltura**, ciascuno dei **presidenti** delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, in qualità di commissario di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, presenta al ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e al presidente del Consiglio dei ministri (o, dove nominata, all’Autorità politica delegata per la ricostruzione), **entro il 30 ottobre 2026** ed entro il **30 ottobre 2031**, una **proposta degli interventi da attuare nei successivi quinquenni**.

Entro sessanta giorni dalla formulazione della proposta, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, sulla proposta congiunta del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e dell’Autorità politica delegata per la ricostruzione, dove nominata, si provvede all’approvazione, **per stralci di durata quinquennale**, di un Programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico. Per l’attuazione del Programma straordinario è autorizzata la **spesa complessiva** di euro **1 miliardo per gli anni dal 2027 al 2037**. All’attuazione degli interventi contenuti negli stralci quinquennali provvedono, nei rispettivi ambiti territoriali, i presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualità di commissari di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico.